



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT**
**Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette, bonifica
e irrigazione**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 12840 DEL 03/12/2025

OGGETTO: Valutazione di Incidenza – Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 1/2015, art. 13 – “Progetto di affinamento del vino metodo classico all’interno delle Grotte del Monte Cucco” – Proponente: Azienda Agraria Semonte società agricola S.r.l.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto l’art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21/05/1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e successive modifiche e integrazioni;
Visto la Legge regionale n.1 del 21 gennaio 2015;
Vista la DGR n. 356 del 23/03/2015;
Vista la DGR n. 209 del 27/02/2012;
Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;

Vista la D.G.R. n. 360 del 21-04-2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza del dott. Giovanni Colaiaacovo in qualità di proprietario, acquisita agli atti con PEC prot. n.202479-2025 per “Progetto di affinamento del vino metodo classico all’interno delle Grotte del Monte Cucco - Azienda Agraria Semonte società agricola S.r.l.” trasmessa dallo Studio Naturalistico Hyla;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Costacciaro all’interno del sito Natura 2000 ZSC IT 5210009 “Monte Cucco”;

Tenuto conto del *Regolamento per l’apertura al pubblico della Grotta del Monte Cucco* approvato con Delibera di Giunta Comunale n.32 del 21/04/2009 dal Comune di Costacciaro;

Considerato che il presente atto autorizzativo non esonera il proponente dall’ottenere gli ulteriori titoli abilitativi, ove necessari, a realizzare gli interventi;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat di specie e sulle specie per i quali il sito è stato individuato e a condizione che come riportato nella Relazione di Incidenza trasmessa:
 - gli operatori impiegati per il trasporto delle bottiglie e delle casse e l’enologo, addetto al controllo periodico, dovranno entrare ed uscire dalla cavità con le medesime modalità dei visitatori, a piedi e rientrando nel conteggio dei visitatori giornalieri previsti dai regolamenti vigenti. Dovranno altresì essere accompagnati dalle guide preposte alla visita che dovranno istruirli sui corretti comportamenti da tenere durante la permanenza all’interno della cavità;
 - le attività di ingresso alla cavità non dovranno avvenire nei periodi preclusi alle visite turistiche della grotta;
 - il montaggio delle casse (ad incastro, richiuse su sé stesse) non dovrà prevedere l’utilizzo di martelli o strumentazioni rumorose;
 - le casse dovranno essere collocate con il supporto di un chiroterologo con documentata esperienza nello specifico settore;

e nel rispetto delle ulteriori condizioni:

- i lavori di montaggio delle casse e posizionamento delle bottiglie dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo che va dal 1 ottobre al 31 marzo;
- nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio in cui la Grotta è chiusa, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento citato in premessa, dovranno essere sospese tutte le attività comprese quelle di controllo periodico da parte dell’enologo. Nel caso in cui si rendessero necessarie attività di controllo del materiale posizionato nell’area cartograficamente individuata tali attività dovranno essere oggetto di Valutazione di incidenza (Screening/Valutazione Appropriata) nella quale dovranno essere descritte tempi, frequenza, modalità e numero degli operatori ;

- le attività enologiche oggetto del presente parere dovranno essere limitate alla sola gestione tecnica del “deposito/cantina” che dovrà essere raggiunto sempre seguendo lo stesso percorso evitando qualsiasi ulteriore spostamento all’interno della grotta;
 - il permesso di ingresso è limitato solo a operai/enologi accompagnati da una guida che possieda le stesse caratteristiche e competenze previste per le visite guidate di cui al Regolamento;
 - l'unica illuminazione permessa durante i lavori al "deposito/cantina" dovrà essere quella personale di tipo speleologico (lampada frontale o a mano di potenza inferiore a 500 lumen). Ogni altra illuminazione fissata o poggiata al suolo o alle pareti è vietata;
 - qualunque altra attività aperta al pubblico e comunque legata al “deposito/cantina” (degustazioni, assaggi, promozioni, ecc.) non potrà essere svolta all’interno della grotta e comunque dovrà essere oggetto di una ulteriore Valutazione di Incidenza in qualità di evento;
 - dovrà essere vietato in maniera assoluta ogni accesso alla “deposito/cantina” a partire da due ore prima del tramonto fino due ore dopo l'alba, in modo da non interferire con i movimenti degli animali che, proprio in quegli ambienti prossimi all'ingresso della grotta, si levano in volo e si concentrano per prepararsi ad uscire al tramonto o che vi passano per rientrare ai loro rifugi durante tutta la notte e fino all'alba;
 - nel periodo in cui sono consentite le visite guidate in grotta il numero degli operai/enologi che gestiscono in deposito dovrà essere inserito all'interno dei 25 visitatori previsti all'art.2 del Regolamento, al netto delle due guide indicate per le visite e la guida individuata per accompagnare operai/enologi al “deposito/cantina” e comunque non dovrà superare il numero di 4 persone tra operai ed enologi.
1. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
 - a) al soggetto proponente dott. Giovanni Colaiacovo - Azienda Agraria Semonte società agricola S.r.l. – aziendaagricolasemonte@pec.it;
 - b) allo Studio Naturalistico Hyla - info@pec.studionaturalisticohyla.it ;
 - c) al Comune di Costacciaro - comune.costacciaro@postacert.umbria.it;
 - d) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia – al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia – fpg43609@pec.carabinieri.it;
 2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette, bonifica e irrigazione;
 3. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 03/12/2025

L'Istruttore
Federica Fiorentini
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/12/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Mariagrazia Possenti
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/12/2025

Il Dirigente
Francesco Grohmann
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2